

VI. IL GIURISTA, O VULGO SCIOTTO

1. – Io non amo la poesia di Giosuè Carducci. Non che la detesti in blocco, non che mi torni antipatica per la sua frequente ridondanza, non che mi lascino freddi i «cipressetti, cipressetti miei» e tanti altri luoghi di emozione o di estasi. Questo no. Ma, se posso, il Carducci lo evito e mi rifugio in altri poeti. Per esempio, ho una particolare ripugnanza (mi perdonino i critici letterari) per quei suoi versi ampollati dedicati appunto al «poeta». Li ricordate certamente, penso. «Il poeta, o vulgo sciotto, / un pitocco / non è già, che all'altrui mensa / via con lazzi turpi e matti / porta i piatti / ed il pan ruba in dispensa». No, nemmeno è «un perdigiorno / che va intorno / dando il capo nei cantoni». E «né meno è un giardiniere» che vive utilizzando il letame «e cavolfiori / pe' signori / e viole ha per le dame». Macché macché macché. «Il poeta è un grande artiere, / che al mestiere / fece muscoli d'acciaio» e che per se stesso «fa uno strale / d'oro, e il lancia contro il sole» senza preoccuparsi nemmeno tanto che gli possa ricadere sulla testa. Vanterie, quelle fin qui riassunte, che non si esauriscono con la lettura della pagina che le riporta, e pace. Altisonanze che invece, per quanto mi risulta, hanno avuto e tuttora hanno una presa quasi patriottica su vaste categorie di valorosi, ma prosastici «intellettuali» (medici, ingegneri, avvocati e sopra tutto, a profusione, ricercatori scientifici alla Indiana Jones) cui non par vero di poter sostituire il loro grigio titolo di lavoro (la prosodia che importa?) al vocabolo carducciano del «poeta». Tra i quali, in prima linea, gli «intellettuali» (virgolette come sopra) che hanno a che fare (beninteso non in funzione di pazienti) con le compilazioni del diritto, voglio dire i «giuristi»: dal matricolino della Facoltà di giurisprudenza sino al Primo Presidente della Corte di Cassazione e («ça va sans dire») all'illustre professore universitario. Tutti concordi (fateci attenzione) nel proclamare ad ogni piè sospinto: «Il giurista, o vulgo sciotto: un pitocco non è già», con quel che segue.

2. – Naturalmente, questa esaltazione del giurista è, ancor più che quella del poeta, del tutto stolta (il «dizionario dei sinonimi e dei contrari» mi suggerisce altresì: sciotta, dissennata, sprovvoluta, sconsiderata, babbea, stupida ed altro). Naturalmente, quello del giurista è un mestiere (un *ministerium*) come ogni altro. È un mestiere da esercitarsi con competenza, con senso della responsabilità e onestamente, ma che non perciò assurge ai vertici della missione o del sacerdozio (del «*sacerdos iuris*» del famoso testo ulpiano). È un mestiere ad alto livello, questo sí, che esige una preparazione, uno studio e (non dimentichiamolo) un aggiornamento perfezionativo di grande tensione e continuità. Ma quali sono la sfera di competenza e il grado di penetrazione *in medias res* che occorrono al minimo (non dico al medio o al massimo) affinché un giurista possa davvero essere tale? A mio parere non vi è seria possibilità di dubbio. Lungi dal conoscere approfonditamente tutto (che inoltre è al di là delle capacità umane), il giurista, oltre a specializzarsi in uno o (se gli riesce) in più settori, deve avere una visione a 360° dei problemi, deve avere una conoscenza approssimativa, ma non superficiale del tutto (cioè del privato e del pubblico, del vigente e del passato, del nazionale e dell'estero). Deve averla nel senso di sapere dove «mettere le mani» (in libri, in raccolte di leggi e di giurisprudenza, in biblioteche specialistiche vicine e lontane, in modi di consultazione manuali

e via etere) ogni qualvolta gli si ponga innanzi, sollecitato da terzi o attizzato dalla sua propria fantasia, un problema nuovo da risolvere. La sola specializzazione, ripetuto, non basta. La sola specializzazione, aggiungo, non serve. Occorre sapere e potersi rendere conto, al bisogno, di ciò che si sa nella stanza accanto dello studio professionale associato, di ciò che si studia nel dipartimento contiguo della stessa università, di ciò che si cerca o si trova in altre università (o, più in generale, in altri fori giudiziari) del proprio e degli altri paesi del mondo civile. Occorre, insomma, quella che si chiama la «teoria generale del diritto». Teoria generale da non intendersi, sia ben chiaro, come molti (cito, uno per tutti, Hans Kelsen) erratamente la intendono, cioè come un sistema di concetti presso che stabile, presso che completo, presso che «*aere perennius*». Ma da intendersi come visione pronta ed attenta della variabilità incessante nei tempi e nei luoghi di ciò che ivi ed allora si concepisce (quando lo si concepisca) per diritto.

3. – Non insisterò sulla dimensione sopra illustrata del giurista libero dai paracchi dello specialismo, avendone in passato già ampiamente discusso altrove (per esempio, nel mio *L'ordinamento giuridico romano*, quinta ediz., 1990) in pagine a stampa che, al postutto, si può anche fare il sacrificio di leggere. Mi importa, prima di andare avanti, sottolineare piuttosto due altre affermazioni anch'esse da me fatte più di recente e che molti amici o non amici, causa ritardi editoriali, non sono stati ancora sollecitati a scorrere. La prima è che il così detto «uomo della strada» del giorno d'oggi costruisce il suo pensiero in gran parte sulla base degli organi d'informazione periodica, dai quotidiani ai radio- e telegiornali, che mancano vistosamente di un redattore giurista e che pertanto gli sfumano, appannano o deformano, spesso mettiamo involontariamente, la «notizia» di ciò che è veramente accaduto (vedi, in tal senso, la mia comunicazione su *Il diritto e l'uomo della strada*, in *Atti Acc. Pontaniana* di Napoli, 2004). La seconda affermazione, forse anche più rilevante, è che di solito gli autori di libroni criticamente pensati e ripensati di storia (di «storia generale», come suol dirsi), per non parlare di molti pur intelligenti e impegnati saggisti del costume moderno, trascurano, tra le fonti di cui si valgono, quelle relative al diritto secondo cui (o in deroga al quale) i plessi sociali sottoposti da loro ad esame vivevano o vivono (vedi, in tal senso, la mia comunicazione dal titolo *Il passato è un paese straniero*, ne *I Venerdi delle Accademie napoletane*, 2004). Due manchevolezze, l'una più grave dell'altra, cui non pone riparo il fatto che spesso, ma a parte, si pubblicino trattati giuridici *ad hoc* oppure speciali capitoli che di una vicenda illustrino, ma sempre a parte (e spesso piuttosto malamente), anche il diritto allora od oggi vigente. Ometto di aggiungere altri esempi (mi sarebbe molto facile) a quelli vistosi o vistosissimi già segnalati altrove e dico, anzi ripeto, anzi ribadisco, anzi insisto nel dire e ripetere e ribadire il mio convincimento indelebile che è questo. Quando, come avviene oggi in Italia, si è posti al cospetto di una riforma disfacitrice degli studi giuridici superiori improvvisata e variamente ritoccata da politicanti assortiti di sinistra e di destra in omaggio alle fisme di un'Unione Europea tanto raccogliatrice e ipertrofica quanto prevedibilmente inconcludente ed effimera; quando le linee della riforma vengono stese alla svelta su suggerimento di sedicenti maestri (in realtà professori soltanto nel titolo legale) del tipo di certuni che si vantano pubblicamente di fare modernissime lezioni «*on line*» (lezioni già provate ma subito ripudiate venticinque secoli fa da Socrate, quella volta in cui si illuse di ragionare, alzando un po' la voce e aiutandosi

nella vista mediante uno specchio fissato ad angolo, con il suo amato Fedone, che era nella stanza accanto, e finalmente si accorse che Fedone si distraeva e gli dava risposte suggeritegli dal buon Critone acquattato fuori campo); quando avviene qualcosa di questo tipo, ebbene è doveroso, assolutamente doveroso reagire. Reagire con le critiche naturalmente (visto che le leggi giustamente non consentono di piú) e prendersela senza riguardi, ripetendosi sino ai limiti dell'esasperazione, con i politicanti di sinistra, con i politicanti di destra, con i loro presuntuosi consiglieri, col Consiglio universitario nazionale che ha recepito tutto passivamente. Prendersela anche con quella curiosa Conferenza dei Rettori (la CRUI) che si riunisce frequentemente qua e là solo per concionare senza costrutto. Prendersela infine anche con chi, dopo tanto cuci e scuci e ricuci, dica stancamente: «basta, oramai non c'è piú nulla da fare, mettiamo da parte i relitti non piú recuperabili (ad esempio, la Filosofia del diritto e la Storia del diritto romano) e utilizziamo alla meglio il poco e malconcio che resta nella vaga speranza di sopravvivere finché i tempi non cambino, finché non sopravvenga il generale Patton a restaurare la serietà degli studi giuridici». Vaneggiamenti, i miei, che stanno tra il don Chisciotte di Miguel Cervantes e il don Ferrante di Alessandro Manzoni: due personaggi (volete che non me ne renda conto?) che hanno in comune con me il destino di essere perdenti (mi correggo, mi correggo: *out worn*).

4. – Piaccia o non piaccia lo sfogo, torniamo al punto che prude. Se è vero che per molti impieghi pubblici e privati una preparazione giuridica approfondita (con relativo titolo di dottore) non serve a nulla o quasi a nulla, non si capisce perché parcheggiare per tre anni (e piú) i giovani che hanno solo queste limitate aspirazioni in corsi universitari svolti di proposito mediante lezioncine a fior di pelle basate su libricciuoli frettolosi e superficiali. Se, d'altra parte, è vero verissimo che alla vita di una società civile moderna una certa quota di giuristi approfonditamente e severamente preparati è indispensabile, e allora le Università (poche e bene attrezzate, e non miriadi e ridicolmente improvvisate) debbono esplicare questa funzione con lezioni approfondite, con esercitazioni numerose e minuziose, con libri da studiare senza risparmio. Quanto alla «specializzazione» in questo e in quel ramo della prassi, essa non può e non deve spettare alle Università. Deve essere realizzata esclusivamente *ad hoc* in altre sedi e luoghi: con le scuole di specializzazione oppure (molto meglio e piú affidante) con il «praticantato» (o «uditorato») entro le imprese pubbliche o private che vi assumono per lavoro.

5. – Termino questa nota in un tristissimo giorno di fine ottobre 2004 (per la verità, fuori dal mio studio splende un sole quasi primaverile e Capri sembra, là di fronte, a due passi). È la vigilia della solenne sceneggiata organizzata a Roma per la firma della prolissa «Costituzione europea» (450 articoli). Mi restano ancora vari «trucioli» da riassetare, spolverare e mettere in pagina, né ho del tutto perduta la capacità di cogliere con occhio fuggevole altri temi di indagine e di conversazione. Ma a che pro? Sono agli sgoccioli del mio esistere. Meglio che smetta, mi dico (o no?).